

**Ministero del lavoro e della Previdenza sociale – Direzione Generale
della previdenza e assistenza sociale – Div. VII – Circolare del 18
dicembre 2000, Prot. N. 7/6184 / L. 443/85**

All' INPS.- Direzione Centrale Contributi
Via Ciro il Grande, 21
00144 - R 0 M A

All'INAIL - Direzione Centrale Rischi
P.le Pastore, 6
00144 - R 0 M A

All'INPS - Comitato Amministratore della
gestione delle prestazioni e dei contributi
degli artigiani
Via Ciro il Grande, 21
00144 - R 0 M A

Al Ministero dell'industria, Commercio e
Artigianato
- Direzione Generale sviluppo produttivo e
competitività - Uff. E/4
Via Molise, 2
00187 - R 0 M A

Al Ministero dell'industria, Commercio e
Artigianato
Direzione Generale Commercio interno
Via Sallustiana, 53
00187 - R 0 M A

All'UNIONCAMERE
P.zza Sallustio, 21
00187 - R 0 M A

**OGGETTO: Estensione ai soci di società in accomandita semplice dell'obbligo
assicurativo previsto dalla legge n. 443/85. Computo dei soci accomandanti**

A seguito di una pluralità di richieste di chiarimenti, inviate dall'INPS, di cui l'ultima protocollata con nota n. 27/18/4965-2/Sas.Art./M/589 dei 14/1/2000, relative all'esatta interpretazione dell'art. 3, comma 3, lett. b, della legge 8 agosto 1985, n. 443 (legge quadro per l'artigianato), come modificato dall'art. 1 della legge 20 maggio 1997, n. 133, la scrivente Direzione Generale fa presente quanto segue.

Come è noto, la legge 443/85, nata con lo scopo esclusivo di fissare i principi direttivi che le Regioni sono tenute ad osservare nella previsione di provvidenze a

favore delle attività artigiane (art. 1), a seguito del processo di industrializzazione che nel nostro paese ha coinvolto anche l'impresa artigiana, riconosce, all'art. 3, la possibilità della costituzione, tra l'altro, di imprese artigiane in forma societaria.

Tuttavia, al fine di delimitare l'ambito entro il quale le neoistituite società possano mantenere la caratterizzazione artigianale, come definita dall'art. 2, la legge prevede delle limitazioni alla scelta dei tipi contrattuali idonei ad assumere la qualifica artigiana.

In particolare, l'art. 3, comma 2, disponeva:

"E' altresì artigiana l'impresa che, nei limiti dimensionali di cui alla presente legge e con gli scopi di cui al precedente comma, è costituita ed esercitata in forma di società, anche cooperativa, escluse le società a responsabilità limitata e per azioni ed in accomandita semplice e per azioni, a condizione che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e che nell'impresa il lavoro abbia funzione preminente sul capitale".

La *ratio* della selezione operata dal Legislatore poteva individuarsi nella volontà di escludere quei tipi sociali per i quali fosse possibile, in tutto o in parte, limitare la responsabilità dei soci o, comunque, di privilegiare quelle società la cui amministrazione potesse essere affidata esclusivamente ai soci artigiani, in modo tale da trasporre, nei limiti della compatibilità, in ambito societario le peculiari caratteristiche che l'art. 2 della stessa legge impone all'imprenditore artigiano (esercizio personale, professionale ed in qualità di titolare dell'impresa; assunzione della piena responsabilità in ordine alla direzione e gestione della stessa; svolgimento, in misura prevalente, del proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo).

Di conseguenza, gli unici modelli societari in grado di assumere come oggetto sociale l'esercizio di un'impresa artigiana, prima dell'entrata in vigore della legge 133/97, erano la società in nome collettivo e quella cooperativa, sempre che venissero adempiute le seguenti condizioni:

- il rispetto dei limiti dimensionali di cui all'art. 4 e degli scopi definiti nell'art. 3, comma 11;
- la necessità che nell'impresa il lavoro avesse funzione preminente sul capitale;
- il requisito in base al quale la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolgesse in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo.

Quindi, tra le società lucrative, la legge ammetteva l'iscrizione nell'albo delle imprese artigiane solo le società in nome collettivo. Infatti, in queste, la responsabilità personale ed illimitata e la titolarità dell'azienda, facente capo a tutti i soci, assicura il Legislatore in ordine al possesso, in tale ambito societario, di quei dati caratterizzanti storicamente l'impresa artigiana.

Pertanto, la presenza *potenziale* in capo a tutti i soci di tali caratteri giustifica la non necessaria partecipazione, nelle società in nome collettivo, dei soli soci artigiani; non si chiede, in altre parole, che tutti i soci partecipino, con il proprio lavoro, al processo produttivo, ma solo che tutti possano astrattamente parteciparvi, essendo poi, in concreto, sufficiente l'effettiva partecipazione della sola maggioranza dei soci.

Invece, per quanto riguarda il requisito relativo alla preminenza del lavoro sul capitale, necessario elemento di qualificazione delle imprese artigiane rispetto a quelle industriali, si può affermare che l'inserimento dello stesso nell'art. 3, comma 2, può essere considerato come meramente tautologico, in quanto già incluso nell'art. 2 comma 1, dove, nel definire la nozione di imprenditore artigiano, si parla, tra l'altro, di "svolgimento in misura prevalente del proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo". Tale concetto, atto a distinguere l'artigiano dagli altri imprenditori, deve

essere inteso nel senso della "prevalenza" del lavoro proprio rispetto al fattore organizzativo.

Prevalenza da intendersi in senso funzionale, quando il lavoro dell'artigiano porti alla produzione di un'opera che in un certo senso esprima un'impronta del suo creatore, senza che l'effettiva creazione sia stata realizzata manualmente e materialmente dall'artigiano e dai suoi famigliari.

Con legge 20 maggio 1997, n. 133, il Legislatore è nuovamente intervenuto sulla disciplina delle società artigiane. Infatti, attraverso la tecnica della novellazione ha operato direttamente sul testo dell'art. 3 della l. 443/85, il quale risulta ora così formulato:

"E' artigiana l'impresa che, esercitata dall'imprenditore artigiano nei limiti dimensionali di cui alla presente legge, abbia per scopo prevalente lo svolgimento di un'attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazioni di servizi, escluse le attività agricole e le attività di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione di beni o ausiliarie di queste ultime, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, salvo il caso che siano solamente strumentali e accessorie all'esercizio dell'impresa.

E' (...) artigiana l'impresa che, nei limiti dimensionali di cui alla presente legge e con gli scopi di cui al precedente comma, è costituita ed esercitata in forma di società, anche cooperativa, escluse le società a responsabilità limitata e per azioni ed in accomandita (...) per azioni, a condizione che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, e che nell'impresa il lavoro abbia funzione preminente sul capitale.

E' altresì artigiana l'impresa che, nei limiti dimensionali di cui alla presente legge e con gli scopi di cui al primo comma:

a) è costituita ed esercitata in forma di responsabilità limitata con un unico socio sempreché il socio unico sia in possesso dei requisiti indicati dall'articolo 2 e non sia unico socio di altra società a responsabilità limitata o socio di una società in accomandita semplice;

b) è costituita ed esercitata in forma di società in accomandita semplice, sempreché ciascun socio accomandatario sia in possesso dei requisiti indicati nell'articolo 2 e non sia unico socio di altra società a responsabilità limitata o socio di una società in accomandita semplice.

In caso di trasferimento per atto tra vivi della titolarità delle società di cui al terzo comma, l'impresa mantiene la qualifica di artigiana purché i soggetti subentranti siano in possesso dei requisiti di cui al medesimo terzo comma."

L'innovazione legislativa trova la sua giustificazione, di ordine sistematico, nel quadro di quegli interventi, in applicazione del programma di azione comunitaria a favore delle piccole e medie imprese (si veda, in particolare, la direttiva comunitaria 89/667/CEE) volti ad incoraggiare la creazione e lo sviluppo della piccola e media imprenditorialità, attraverso, soprattutto, la limitazione del capitale investito.

Infatti, per quanto riguarda esclusivamente le società in accomandita semplice, la possibilità della loro costituzione come imprese artigiane non ne snatura la propria funzione, ma è volta a rinnovarne il profilo economico ed organizzativo, rispettando sostanzialmente i principi della partecipazione prevalente del lavoro personale dei soci artigiani (accomandatari) al processo produttivo e della loro piena responsabilità di direzione e gestione, usufruendo, peraltro, dei conferimenti effettuati dai soci accomandanti (che, in conformità dei criteri dettati dal codice civile, non potrebbero mai

assumere la veste di amministratori, né compiere atti di amministrazione, pena la loro responsabilità illimitata per i debiti sociali) e, quindi, sviluppare maggiori potenzialità economiche e produttive.

L'INPS e l'INAIL, nel dettare alle proprie sedi periferiche i criteri applicativi della predetta normativa, hanno, rispettivamente, emanato le circolari dei 2 giugno 1997 n. 126 e dei 22 dicembre 1997 n. 97, le quali, per quanto riguarda, in particolare, i requisiti abilitanti l'iscrizione delle società in accomandita semplice artigiane nelle proprie gestioni assicurative, interpretano la norma nel senso che **i soci accomandatari debbano costituire la maggioranza dei soci della società.**

Tale soluzione ermeneutica, vivamente contestata dalle organizzazioni sindacali di categoria, non sembra poter essere condivisa dalla scrivente Direzione, né dal punto di vista letterale, né logico-sistematico (art. 12, comma 1, disposizioni sulla legge in generale).

Infatti, per quanto riguarda il primo aspetto, il comma 3 dell'art. 3, oltre a stabilite, nelle lettere a) e b), i requisiti aggiuntivi qualificanti le società a responsabilità limitata unipersonali e le società in accomandita semplice artigiane, prescrive, in maniera esplicita, che tali tipi sociali devono osservare i limiti dimensionali di cui alla legge e agli scopi di cui al primo comma, ripetendo alla lettera quanto stabilito nel comma 2, senza, però, richiamare il requisito della prevalenza del lavoro sul capitale e quello dello svolgimento da parte della maggioranza dei soci del lavoro personale nel processo produttivo.

Inoltre, dal momento in cui il Legislatore impone, ex art. 3, comma 3, lettera b), che tutti i soci accomandatari siano in possesso dei requisiti indicati dall'art. 2 (esercizio personale, professionale ed in qualità di titolare dell'impresa; assunzione della piena responsabilità in ordine alla direzione e gestione della stessa; svolgimento, in misura prevalente, del proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo), ciò dovrebbe comportare che solo i soci artigiani (*rectius*; gli accomandatari) siano tutti amministratori, con conseguente assunzione della relativa responsabilità, derogando, quindi, al disposto dell'art. 2318 cc, comma 2, che prevede la possibilità che solo alcuni soci accomandatari possano acquisire la qualifica di amministratore, mentre i soci accomandanti, apportatori di soli capitali, non possono mai assumere la qualifica di artigiani, anche se possono partecipare nell'impresa in qualità di coadiuvanti o dipendenti, sempre nel rispetto dei limiti dimensionali di cui all'art. 4.

Interpretando la norma sotto un punto di vista logico-sistematico, ricercandone, in altre parole, la *ratio*, si deve tener presente che i lavori parlamentari che hanno portato a tali innovazioni si sono focalizzati, in particolar modo, sulle società a responsabilità limitata unipersonali, in cui non viene, evidentemente, in questione l'elemento della maggioranza dei soci.

Tuttavia, per quanto riguarda le società in accomandita semplice artigiane, i disegni di legge originari prevedevano, espressamente, che tali società avrebbero dovuto essere in possesso degli stessi requisiti richiesti dall'art. 3, comma 2, per le società in nome collettivo e le cooperative. Successivamente, in sede di emendamento della proposta originaria, si richiese che la maggioranza dei soci fosse in possesso dei requisiti di cui all'art. 2; poi, infine, si stabilì che tali requisiti fossero di spettanza di tutti i soci accomandatari.

Cosicché, per esigenze di razionalizzazione del testo, si giunse alla creazione di un ulteriore comma, in cui accentrare le norme relative alle società in accomandita

semplice ed alle società a responsabilità limitata unipersonali, senza includerle più in quello relativo alle società in nome collettivo ed alle cooperative.

Di conseguenza, le parole "semplice e" e "altresì" venivano ora tolte dal disposto di cui all'art. 3, comma 2, solo per chiarire che anche le società in accomandita semplice potevano costituirsi come società artigiane; non più, invece, per assoggettarle alla disciplina prevista da tale secondo comma.

Inoltre, posto che, come detto in precedenza, elemento qualificante dell'impresa artigiana, individuale o collettiva che sia, è la prevalenza del lavoro sul capitale, tale presupposto non verrebbe automaticamente assicurato dalla previsione della maggioranza numerica degli accomandatari sugli accomandanti, in quanto sarebbe, in concreto, possibile il verificarsi di una situazione in cui, per esempio, un unico accomandante di una società in accomandita semplice apporti più capitale di quello fornito dalla maggioranza di accomandanti di altra società in accomandita semplice.

Quindi, volendo individuare la giustificazione pratica che ha indotto il Legislatore ad ammettere la costituzione di imprese artigiane in forma di società in accomandita semplice, si può affermare che lo scopo è stato quello di permettere a soggetti che intendano esercitare in forma societaria un'impresa artigiana la possibilità di dirigerla in completa autonomia con assunzione della piena responsabilità gestionale (accomandatari), godendo, però, anche del capitale apportato da altri soci (accomandanti), i quali possono fruire di una limitazione di responsabilità in relazione ai debiti contratti nello svolgimento dell'attività imprenditoriale, ma senza poter amministrarla o dirigerla in alcun modo (eccetto per l'ipotesi di conferimento di procura speciale per singoli affari, ex art. 2320 cc).

Dei resto, tale interpretazione sembra essere avvalorata dalla recente Giurisprudenza. Infatti, la Suprema Corte di Cassazione, pronunciandosi a sezioni unite, con sentenza n. 401 del 5 giugno 2000, in merito ai requisiti per l'iscrizione nell'albo delle imprese artigiane delle società cooperative a responsabilità limitata, interviene, in via incidentale, anche sulla qualificazione delle società in accomandita semplice artigiane.

Infatti, anche se le cooperative si distinguono dalle società in accomandita semplice in quanto perseguono finalità mutualistiche, quelle a responsabilità limitata presentano degli elementi in comune con le accomandite a causa della previsione legislativa (artt. 2514 e 2541 cc) che limita la responsabilità dei soci alla quota conferita o ad un multiplo di essa.

La sopramenzionata sentenza, nel ritenere legittima la costituzione di cooperative artigiane a responsabilità limitata, stabilisce che "requisito fondamentale per l'esistenza dell'impresa artigiana (anche in forma societaria) è non tanto l'elemento dell'assunzione della piena responsabilità, quanto l'elemento della funzione prevalente del lavoro, anche manuale, nel processo, produttivo".

Pertanto, trasferendo tale principio nella realtà normativa della società in accomandita semplice, si può affermare che il Legislatore, pur avendo allargato l'area delle società artigiane a tipi sociali a parziale assetto capitalistico, quale è, in definitiva, la società in accomandita semplice, imponga a tali tipi sociali il principio della prevalente partecipazione di tutti i soci accomandatari al processo produttivo, principio che è stabilito dall'art. 2 della legge 443/85 per l'impresa artigiana individuale ("svolgimento in misura prevalente del proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo").

In ultima analisi, tale concetto si risolve in quello della **preminenza del lavoro sul capitale**, che, come detto in precedenza, è di fondamentale importanza in quanto elemento distintivo dell'impresa artigiana rispetto alle altre forme di attività economica.

Conseguentemente, nel verificare i requisiti abilitanti l'iscrizione delle società in accomandita semplice artigiane nelle gestioni assicurative, si dovrà, oltre che acclarare che l'impresa rispetti i limiti dimensionali di cui all'art. 4 e gli scopi sociali ex art. 3, comma 1, che ciascun socio accomandatario sia in possesso dei requisiti indicati nell'art. 2 e non sia socio unico di una società a responsabilità limitata o socio di altra società in accomandita semplice (art. 3, comma 3, lettera b), accertare tale prevalenza, per cui l'eventuale presenza di soci accomandanti in numero superiore rispetto a quello degli accomandati potrebbe essere, eventualmente, indice del fatto, da verificare caso per caso, che il fattore produttivo del capitale sia preminente su quello del lavoro.

Con riferimento a tale principio, la Corte di Cassazione, sez. I, con sentenza n. 6221 del 2 giugno 1995 ha stabilito che "la funzione preminente" del lavoro sul capitale, comporta che il rapporto tra il fattore lavoro ed il capitale investito nell'impresa può essere inteso non solo in senso quantitativo, con riferimento alla maggioranza aritmetica di un fattore produttivo sull'altro, ma anche in senso funzionale e qualitativo, in rapporto con le caratteristiche strutturali fondamentali dell'impresa artigiana ed alla natura del bene prodotto o del servizio reso, con la conseguente inclusione tra le imprese artigiane di quelle caratterizzate dall'opera qualificante dell'imprenditore o dei suoi collaboratori e che, pur a fronte di una limitata organizzazione, hanno bisogno strutturalmente di un notevole impiego di capitali.

L'elemento funzionale e qualitativo perde rilievo, ed il giudizio di preminenza resta affidato essenzialmente al ruolo del rapporto quantitativo tra capitale e lavoro, quando l'oggetto dell'attività svolta dall'imprenditore, pur caratterizzata da una qualificazione professionale dello stesso, non è espressione di un'arte o di una perizia strettamente ricollegabile alla persona, né richieda, strutturalmente nel tipo e necessariamente, rilevanti investimenti di capitali, potendosi svolgere, da caso a caso, sia con elevati sia con modesti capitali.

Quindi, la scelta del parametro qualitativo, ai fini della verifica della preminenza del lavoro sul capitale, dipende, in ultima analisi, dal carattere infungibile delle prestazioni lavorative eseguite. Qualora si accerti che i prodotti dell'impresa sono frutto, essenzialmente, del tipo di lavorazione praticata all'interno della stessa, senza la quale perderebbero le loro caratteristiche qualificanti, anche in presenza di sostanziosi investimenti di capitale (per esempio l'attività dell'orafo), si potrebbe affermare, in seguito ad un'attenta analisi della situazione particolare oggetto di verifica, che, nell'ambito del processo produttivo, il ruolo assunto dal fattore lavoro sia preminente rispetto al fattore capitale.

Invece, nel caso in cui l'attività d'impresa presenti i caratteri della fungibilità delle relative prestazioni, la prevalenza del lavoro sul capitale dovrebbe essere valutata in senso quantitativo, attraverso una valutazione numericamente comparativa dei vari fattori produttivi impiegati in azienda: costo annuo del lavoro, capitale investito, beni ammortizzabili e reddito d'impresa.

Pertanto, in tal caso, per quanto riguarda la situazione relativa alle società in accomandita semplice artigiane, sarà, insieme con gli altri fattori sopracitati, l'entità di capitale conferito da parte degli accomandanti ad essere oggetto di valutazione ai fini della prevalenza quantitativa del lavoro sul capitale, a prescindere dal rapporto numerico tra le due categorie di soci, accomandanti ed accomandati.

IL DIRETTORE GENERALE
M. Daddi